

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.), istituito con D. Leg. vo 250/1997 ed entrato in funzione a partire dai primi mesi del 1999, ha assunto, tra le competenze già esercitate dalla disciolta Direzione Generale dell'Aviazione Civile (D.G.A.C.), anche quelle relative all'eliminazione delle barriere architettoniche nel trasporto aereo.

PROVVEDIMENTI ED ADEMPIMENTI

I provvedimenti e le iniziative assunte in proposito dall'E.N.A.C. nel corso dell'anno 1999 hanno riguardato sia gli aeroporti che gli aerei. Queste azioni sono state nel dettaglio le seguenti:

a) è stato effettuato nell'anno un censimento delle barriere architettoniche esistenti sugli aeroporti e negli aerei, quanto a strutture, attrezzature e servizi resi all'utenza, acquisendo dalle Direzioni periferiche i dati richiesti con circolare prot. n. OM 175 DG del 1 ottobre 1999;

b) è stata emanata una circolare, prot. n. OM 125 DG del 16 luglio 1999, diretta alle società di navigazione aerea, avente per oggetto la necessità di aggiornamento dei programmi di addestramento del personale di volo in materia di assistenza ai passeggeri disabili. Risulta a proposito che ALITALIA abbia programmato, a brevissimo termine, un corso di sensibilizzazione in materia destinato agli assistenti di terra e di bordo;

c) sono stati ricercati ed individuati gli strumenti attuativi idonei alla realizzazione degli adeguamenti necessari con la migliore speditezza di procedure, e quindi con l'avvertenza che tali strumenti si inquadrassero in ambiti normativi già esistenti, evitando la necessità di dover emanare o modificare norme già esistenti. Questi strumenti sono:

c.1) inserimento nei programmi presentati dai gestori aeroportuali per l'approvazione di interventi di adeguamento;

c.2) inserimento di questi adeguamenti nelle nuove convenzioni di gestione aeroportuale, che verranno stipulate;

c.3) inserimento delle relative prestazioni nelle carte dei servizi;

c.4) stipula di appositi accordi di programma con i gestori aeroportuali e con i vettori aerei;

d) sono state inoltre avviate iniziative per pervenire all'eliminazione delle barriere strutturali esistenti sugli aerei, impiegati da compagnie di navigazione sia nazionali che estere, per rendere questi aerei conformi alla normativa internazionale emanata dagli organismi che regolamentano le attività dell'aviazione civile a livello mondiale (ICAO) ed a livello europeo (ECAC).

Per completezza di informazione si segnala, riguardo allo strumento attuativo sotto c.1), che lo scrivente ha emanato una disposizione, n. DG 1/00 in data 12 gennaio 2000, con la quale si esprime l'approvazione dei programmi presentati da diciotto gestori dei principali aeroporti con la condizione, tra l'altro, dell'inserimento in detti programmi di interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Nella relazione per la prossima annualità si riferirà in merito ai successivi sviluppi che saranno intervenuti.

COMMISSIONI ED ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

L'E.N.A.C. è subentrato alla D.G.A.C. nella partecipazione a commissioni, organismi e gruppi di studio e di lavoro nazionali ed esteri.

In particolare, in ambito nazionale, l'E.N.A.C. ha partecipato:

a) a livello sia centrale che della locale Direzione di aeroporto, ai lavori del gruppo costituito per l'eliminazione delle barriere architettoniche esistenti sull'aeroporto di Fiumicino, del quale fanno parte anche Aeroporti di Roma, ALITALIA, le compagnie estere, gli Enti di Stato, le aziende di trasporto, la Regione Lazio e le associazioni dei disabili;

b) ai lavori del gruppo accessibilità e mobilità, sia nella fase preparatoria che per la relazione finale, nell'ambito della prima Conferenza Nazionale sulle politiche dell'handicap, svoltasi a Roma dal 16 al 18 dicembre 1999;

c) ai lavori di una commissione, istituita dal Ministro pro tempore, operante presso il Gabinetto del Ministero dei trasporti e della navigazione, per le facilitazioni alle persone con difficoltà in occasione del Giubileo;

d) convegni, sempre in materia di mobilità ed accessibilità per le persone disabili, svoltisi a Cuneo ed a Roma presso il palazzo INAIL.

In ambito internazionale l'E.N.A.C. ha partecipato ai lavori degli organismi che emanano normative nel settore dell'aviazione civile, anche in materia di facilitazioni a terra ed a bordo per i passeggeri disabili, che sono:

a) L' I.C.A.O. a livello mondiale;

b) L' E.C.A.C. a livello europeo.

Per quanto riguarda le attività di coordinamento verso le proprie Direzioni periferiche, l'E.N.A.C. non ha modificato le direttive già impartite in tal senso negli anni precedenti dall'ex D.G.A.C.

ACCESSIBILITÀ E SUPERAMENTO BARRIERE

Rispetto alla situazione comunicata con la relazione relativa all'anno 1998, gli interventi aeroportuali che hanno avuto maggior rilievo, perché sintomatici di un'attenzione verso un tipo di disabilità spesso trascurata nel passato, sono consistiti nella realizzazione di percorsi per non vedenti ed ipovedenti sugli aeroporti di Fiumicino e Malpensa. Questi percorsi, sia pure in avanzata fase realizzativa, specie per Fiumicino, quanto a numero e tipologia di funzioni e servizi serviti, dovranno essere implementati fino a consentire l'accessibilità completa di tutti i luoghi aperti al pubblico.

Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche sono di prossima realizzazione nell'aeroporto di Napoli.

In linea generale, per quanto riguarda le aerostazioni ed i loro ampliamenti realizzati recentemente esiste un generale soddisfacimento dei requisiti di accessibilità per i disabili motori. Le realizzazioni di epoca precedente presentano invece, anche per questo profilo di utenza, alcune carenze. Molto resta ancora da fare per la sicura e completa accessibilità da parte di disabili visivi ed acustici sugli aeroporti aperti al traffico passeggeri.

L'E.N.A.C. intende conferire priorità realizzativa agli interventi di adeguamento degli aeroporti per le disabilità visive ed acustiche, nonché alla installazione di sistemi di chiamata del servizio di assistenza, che siano di efficace beneficio specie per i passeggeri in partenza (quelli in arrivo sono solitamente segnalati dal vettore aereo).

Grandi problemi esistono invece per quanto riguarda gli aerei, in specie quelli di minori dimensioni (ATR 42, Dornier 328, ecc.) con riguardo all'accessibilità, alla movimentazione a bordo, alla fruizione dei servizi ed alle attrezzature. Per l'accessibilità alcuni gestori aeroportuali hanno provveduto, o stanno provvedendo a dotarsi di elevatori a cabina chiusa idonei anche per questi aerei di minori dimensioni. Riguardo invece ai problemi strutturali degli aerei, risulta che questi problemi non riguardano solamente gli aerei nazionali, ma anche quelli esteri. Sarebbe sufficiente, per il superamento di queste difficoltà, che le case costruttrici realizzassero gli adeguamenti già perfettamente individuati dalla normativa internazionale I.C.A.O. Alcuni di questi adeguamenti potrebbero implicare un aumento di costo nullo o non significativo, come ad esempio rendere ribaltabili alcuni braccioli dei sedili lato corridoio, o posizionare diversamente i pulsanti di chiamata; altri adeguamenti potrebbero invece condurre ad una riduzione del numero dei posti, come ad esempio realizzare una toilette di maggiori dimensioni. È importante per la materia trovare una soluzione che abbia validità per tutti gli aerei, qualsiasi

sia la nazionalità del vettore, e questo sia perché sul nostro territorio operano vettori di diversa nazionalità, sia perché gli oneri di adeguamento dovrebbero essere gli stessi per tutti i vettori, allo scopo di non introdurre turbative nel regime di concorrenza. Per far questo l'E.N.A.C. dovrà proseguire la propria azione in tutte le sedi opportune, a partire dalla JAA, l'Ente statunitense che sovrintende alle attività di aviazione civile, tra le quali quelle dei costruttori. Ove il problema venisse recepito in sede JAA, la soluzione avverrebbe ab origine in quanto gli aerei verrebbero già costruiti con tutti i necessari adeguamenti.

INTEGRAZIONE LAVORATIVA

L'E.N.A.C. non ha operato nuove assunzioni e che la propria dotazione organica è formata da personale già in servizio presso la Direzione Generale dell'Aviazione Civile, il Registro Aeronautico Italiano e l'Ente nazionale gente dell'Aria.

Nell'amministrazione è presente da anni personale con disabilità acustica e motoria, che risulta adeguatamente integrato ed al quale sono state fornite facilitazioni in relazione al tipo di disabilità.

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO**PROVVEDIMENTI, ADEMPIMENTI**

SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE
RISORSE E PER LE RELAZIONI CON
IL PUBBLICO

La scrivente Amministrazione non ha adottato particolari provvedimenti normativi concernenti interventi di propria competenza in riferimento alla legge n° 104 del 5 febbraio 1992.

Oltre a ciò, si precisa di non ravvisare, per quanto di competenza, ambiti normativi che richiedano modifiche o nuove disposizioni.

COMMISSIONI, ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

La scrivente Amministrazione non ha istituito commissioni, osservatori, organismi di consulenza, gruppi di studio e di lavoro, con riferimento alle politiche per l'handicap di cui alla legge più volte citata.

ACCESSIBILITÀ E SUPERAMENTO BARRIERE

La scrivente Amministrazione, nel corso del 1999, ha attuato interventi e, quindi, investito risorse anche se di non rilevante entità, per realizzare posteggi riservati ai portatori di handicap.

Si precisa, peraltro, che nel corso di precedenti esercizi, sono stati effettuati interventi strutturali al fine di consentire un più agevole accesso alla sede ed agli uffici ministeriali. In particolare sono stati costruiti scivoli per il superamento dei modesti dislivelli esistenti, realizzati servizi igienici speciali ed installate porte di ingresso dotate di dispositivi che ne facilitano l'apertura.

INTEGRAZIONE SOCIALE

Si segnala che nel corso del 1999 sono state stanziati e spese delle somme inerenti corsi di informatica per portatori di "handicap" successivamente svolti nel mese di gennaio 2000. A tali corsi hanno partecipato n° 4 impiegati.

INIZIATIVE COMUNITARIE

Non si riscontrano partecipazioni a programmi comunitari, nonché a gruppi di studio o di ricerca a livello internazionale così come non si riscontrano scambi culturali.

AZIONI, ATTIVITÀ

Non si evidenziano particolari iniziative, interventi o attività significative che siano state svolte, intraprese o proposte nell'ambito delle politiche per l'handicap nemmeno in collaborazione con altre Amministrazioni dello Stato.

INTEGRAZIONE LAVORATIVA.

Per quanto concerne tale tematica, si riportano in appresso le seguenti considerazioni:

- art.19 della legge 104/92: ai sensi di detto articolo non sono stati assunti, nel corso dell'anno 1999, presso questa Amministrazione disabili fisici e psichici

- art.20 della legge 104/92: nell'anno 1999 non risultano esservi stati partecipanti a concorsi pubblici indetti da questa Amministrazione che abbiano chiesto di avvalersi dell'articolo in questione

- art. 17 della legge 104/92: nell'anno 1999 è proseguito il rapporto, iniziato nel 1992, con il Comune di Roma - Centro Formazione professionale - relativamente ai tirocini di lavori svolti da persone disabili. A detti tirocini hanno partecipato n° 4 ragazzi. Si fa presente che anche nel corso dell'anno 2000 proseguono detti tirocini

- art. 33 della legge 104/92: nel corso dell'anno 1999 hanno usufruito di detta legge n° 4 impiegati per problemi personali e n° 8 impiegati per problemi legati a familiari.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PROVVEDIMENTI, ADEMPIMENTI

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE
DIVISIONE III**Accertamento dell'handicap (art. 4, comma 1, legge 104/92)**

In tale ambito la legge 12.03.99, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", stabilisce all'art. 1, co. 4, che l'accertamento delle condizioni di disabilità è effettuato dalle Commissioni di cui all'art. 4 della legge 104/92, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Lo schema di decreto del predetto atto, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 22.02.00, identifica le funzioni della Commissione d'accertamento nonché le modalità con le quali deve effettuarsi la visita di accertamento che ha ad oggetto non solo l'individuazione del tipo di disabilità, ma soprattutto deve delineare l'effettiva capacità globale del soggetto inserito nel proprio contesto sociale, ai fini dell'inserimento mirato.

Formazione professionale: determinazione dei criteri e delle procedure per iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forma sperimentale (art. 17, comma 5, legge 104/92)

Si rende noto, a titolo esemplificativo, che si è provveduto ad approvare con D.M. 31.03.99 la delibera n. 1/99 del 4.2.99 della CRI Marche e a prorogare con D.M. 17.12.99 la delibera n. 517 del 10.11.98 della CRI Lombardia concernenti entrambe iniziative, a carattere sperimentale, dirette all'inserimento mirato dei disabili attraverso la stipula di Convenzioni tra datori di lavoro privati e uffici pubblici competenti di cui all'art. 17 della legge 68/99.

1. PROVVEDIMENTI, ADEMPIMENTI IN ATTUAZIONE DELLA L. 68/99

La legge 12.03.99, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", costituisce la nuova disciplina sul collocamento obbligatorio, in luogo dell'abrogata legge 482/68. In netta inversione di tendenza rispetto al passato, la legge 68/99 perviene al superamento della funzione assistenziale, sostitutiva dello Stato, a cui veniva chiamata l'impresa attraverso l'inserimento burocratico della persona disabile identificata semplicemente con il grado di inabilità.

In particolare, le norme introdotte dalla legge sono basate su principi fortemente innovativi, volti alla costruzione di un sistema di inserimento condiviso e consensuale, che si possono così riassumere:

- previsione del criterio dell'inserimento mirato, accompagnato da un sistema di incentivazioni graduate in funzione del livello di inabilità del soggetto
- valorizzazione delle autonomie regionali nell'individuazione dei percorsi e delle strutture organizzative, nell'utilizzo degli strumenti di integrazione e formazione esistenti sul territorio, anche con possibilità di accesso alla fonte convenzionale
- istituzione di un fondo regionale autofinanziato attraverso il sistema sanzionatorio, destinato al finanziamento delle attività dirette all'integrazione lavorativa
- istituzione di un fondo nazionale, integrato nel bilancio statale, volto a ripartire risorse aggiuntive alle regioni, ad ulteriore copertura delle iniziative di incentivazione nei confronti delle imprese che si rendono disponibili all'assunzione.

In attuazione dell'art. 9, co. 6, della legge 68/99, è stato emanato il D.M. 22.11.99 (pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17.12.99) avente ad oggetto "Criteri relativi alla trasmissione dei

prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12.3.99, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

In virtù del presente decreto i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad inviare annualmente, ai competenti servizi regionali, un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

È attualmente in fase di ultimazione l'istruttoria dei seguenti atti normativi relativi all'applicazione della legge 68/99:

a) schema di regolamento di esecuzione ai fini dell'attuazione della legge 68/99, previsto dall'art. 20 della medesima legge. Il provvedimento è in attesa del concerto delle amministrazioni interessate, prima dell'invio alla Conferenza unificata;

b) schema di regolamento in materia di funzionamento del Fondo nazionale disabili, istituito dall'art. 13, comma 4, della legge 68/99. L'atto è stato trasmesso alla G.U. il 14.01.00 per la pubblicazione e gli ulteriori conseguenti adempimenti;

c) schema di decreto ministeriale (art. 5, comma 4, L. 68/99) recante "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 68/99". L'atto è all'esame delle Commissioni parlamentari competenti.

Si segnala, inoltre, che sono state emanate le seguenti circolari:

— *Circolare 11/99 del 2.2.99* avente ad oggetto: "Assunzioni obbligatorie. Sentenza della Corte Costituzionale n. 454/98. Diritto di iscrizione dei cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia nelle liste del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 482 del 1968". Con tale sentenza la Corte ha invertito il contrario orientamento, sino ad allora accolto da questa Amministrazione, diretto a negare il diritto di iscrizione, nelle liste del collocamento obbligatorio, ai soggetti in questione sulla base della natura di disciplina speciale della legge 482/68 che rappresentava una garanzia di protezione per fasce di lavoratori in posizione di debolezza sul mercato del lavoro

— *Circolare n. 57/99 del 20.07.99* avente ad oggetto: "Assunzioni obbligatorie. Limiti di età per l'assunzione presso i datori di lavoro pubblici. Parere del Consiglio di Stato - Adunanza Commissione pubblico impiego - 15.03.99". In riferimento al nuovo sistema delineato dalla legge n. 127 del 1997, relativo all'abbattimento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi, tale parere attiene alla possibilità di iscrizione e reinscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, ai fini dell'avviamento ad impiego pubblico, di coloro che, pur avendo compiuto i cinquantacinque anni di età, non abbiano tuttavia superato il limite dell'età pensionabile

— *Circolare n. 72/99 del 13.10.99* avente ad oggetto: "Assunzioni obbligatorie. Iscrizione degli invalidi civili in età lavorativa. Abbattimento dei limiti di età per l'accesso al pubblico impiego — L. 127/97. Parere del Consiglio di Stato del 15.03.99. Seguito lettera circolare n. 88 del 20.04.99 e circolare n. 57/99 del 20.07.99". A seguito del suindicato parere è stato previsto che le Direzioni Provinciali del Lavoro procedessero d'ufficio alla iscrizione o reinscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio degli invalidi civili ultracinquantacinquenni

— *Circolare n. 76/99 del 24.11.99*: "Assunzioni obbligatorie. Prima definizione delle competenze degli Uffici centrali e periferici a seguito del trasferimento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro dallo Stato alle Regioni ed alle Province". La circolare attiene al trasferimento alle province dei compiti, in materia di collocamento obbligatorio, concernenti la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli iscritti, le graduatorie, le procedure di iscrizione e di avviamento, l'attività di autorizzazione di sospensione degli obblighi occupazionali e di esonero parziale, le convenzioni e i ricorsi

— *Circolare n. 77/99 del 24.11.99*: "Legge 12.03.99, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", pubblicata nella G.U. n. 68 - supplemento ordinario n. 57/L - Modifiche alla

disciplina della legge 2.04.68, n. 482. In essa viene fornito un iniziale quadro di riferimento per gli aspetti di più elevata problematicità relativi all'entrata in vigore della legge 68/99.

Alla luce del nuovo quadro normativo in materia di collocamento obbligatorio, tenuto conto di quanto disposto in merito al decentramento amministrativo dei servizi per l'impiego e considerato, altresì, il notevole progresso tecnologico nel settore della comunicazione, si ravviserà l'opportunità di apportare alcune modifiche alla legge 29.03.85, n. 113, che disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti, ai fini di una sua più attuale ed efficace applicazione rispetto alle nuove esigenze del mercato del lavoro.

Si evidenzia in particolare quanto segue:

- ridefinizione delle competenze in materia di iscrizioni all'Albo professionale nazionale, articolato a livello regionale, dei centralinisti ciechi

- revisione della composizione delle commissioni regionali per l'esame di abilitazione dei centralinisti, visto anche il riconoscimento di nuove qualifiche equipollenti, individuate dal D.M. del 10.01.2000, pubblicato sulla G.U. n. 37 del 15.02.00

- modifiche in merito ai criteri di individuazione degli obblighi di assunzione

- estensione degli obblighi, cui allo stato è soggetta la sola Telecom Italia Spa, anche a tutte le altre aziende telefoniche, che oggi installano centralini telefonici.

Al fine di dare uniformità e sistematicità alla normativa inerente il collocamento obbligatorio dei non vedenti, si rappresenta, inoltre, l'opportunità di interventi analoghi anche sulla legge 21.07.61, n. 686, che disciplina il collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.

2. COMMISSIONI, ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Sono stati attivati momenti di concertazione con i rappresentanti delle regioni e delle province per la definizione delle norme attuative della legge 12.03.99, n. 68.

Inoltre questa Amministrazione partecipa alla Commissione Interministeriale per l'handicap istituita presso il Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio.

3. INTEGRAZIONE LAVORATIVA

Per quanto attiene al numero dei dipendenti disabili fisici e psichici, assunti in attuazione dell'art. 19, legge 104/92, si fa presente che attualmente sono disponibili i dati rilevati al 30.06.98 e precisamente:

- i lavoratori "disponibili" fruienti della disciplina sulle assunzioni obbligatorie risultano essere 260.062;

- i lavoratori "occupati" presso enti pubblici e aziende private, fruienti della disciplina sulle assunzioni obbligatorie sono 139.122.

Si rende noto che il numero dei dipendenti disabili fisici e psichici aggiornato al 30 giugno 1999 è di 139.702 unità.

DIREZIONE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DIVISIONE VI

PROVVEDIMENTI, ADEMPIMENTI

È stata emanata la Circolare n. 37/99 INPS: disposizioni relative all'art. 33, commi 1, 2, 3, sulla base di indicazioni fornite dall'ufficio scrivente con nota 450/98 prot. n. 18/104.

Art. 33 L. 104/92: agevolazioni ai lavoratori con familiari disabili e a lavoratori disabili

A seguito di segnalazioni pervenute da utenti e Amministrazioni questo ufficio aveva elaborato le precedenti circolari 59/96 (previa riunione con gruppo di lavoro INPS, Affari Sociali, Funzione pubblica) e 165/96 (che recepisce parere Consiglio di Stato n. 65/96 richiesto dallo scrivente) con la finalità di chiarire alcuni aspetti relativamente alle modalità di fruizione dei congedi ex art. 33 della Legge 104/92. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), recependo detti pareri, ha emesso la circolare n. 37/99.

Anche per l'anno 1999 l'ufficio ha formulato pareri e chiarimenti circa l'applicazione dell'art. 33.

Gli aspetti di particolare rilievo che sono stati messi in evidenza, riguardano, in sostanza, gli argomenti di seguito elencati:

1) In presenza di un genitore non lavoratore, il genitore lavoratore dipendente può fruire dei giorni di permesso se sussistano altri "motivi obiettivamente rilevanti" che impediscano al genitore non lavoratore di assistere il figlio; in tali casi i permessi spettano al genitore lavoratore per il periodo relativo all'impedimento del genitore non lavoratore.

I "motivi obiettivamente rilevanti" sono ravvisabili al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- grave malattia del genitore non lavoratore, debitamente documentata;
- presenza nel nucleo familiare di un numero di figli minorenni superiore a tre;
- presenza nel nucleo familiare di un altro figlio di età inferiore a sei anni;
- necessità di un'assistenza al figlio handicappato anche in ore notturne e anche da parte del genitore lavoratore.

2) Il lavoratore disabile può fruire dei giorni di permesso solo per se stesso e non può fruire di ulteriori giorni per assistere altro familiare handicappato.

3) Il lavoratore disabile può fruire o dei permessi ad ore oppure dei permessi a giorni.

4) I permessi ex comma 3 (tre giorni mensili) possono essere fruiti in sei mezze giornate lavorative.

L'ufficio ha provveduto, inoltre, a dare chiarimenti e soluzioni in ordine a esposti, ricorsi, quesiti, sugli altri temi inerenti al succitato art. 33. In particolare esso si è impegnato nell'espletamento delle istanze pervenute, su due fronti:

1) uniformare il trattamento del settore privato al settore pubblico affinché non sussistano differenze di trattamento circa l'utilizzo dei permessi ex comma 3 ai fini della riduzione delle ferie e della contribuzione figurativa;

2) garantire l'assistenza da parte dei genitori al minore disabile.

Circa il punto 1, si evidenzia che, in relazione alla contribuzione figurativa, l'ufficio ha sempre sostenuto di rilevare una disparità di trattamento tra quanto disposto per il settore pubblico e quanto applicato nel settore privato, in ciò confortato, peraltro, dalla proposta di legge attualmente all'esame del Parlamento che prevede la modifica dell'art. 33 nel senso della equiparazione suddetta (A.C. n. 4624).

Per quanto concerne il punto 2, si è chiarito, in riferimento al lavoro part-time, quanto segue:

- i permessi in caso di part-time verticale spettano esclusivamente durante i periodi effettivamente lavorati
- in caso di part-time orizzontale giornaliero, dato che la legge contempla 3 giorni di permesso mensile, i beneficiari hanno diritto ai tre giorni solari, a prescindere dall'orario giornaliero di lavoro svolto

— I permessi giornalieri ex comma 2 e 6 (due ore giornaliere per genitori di disabili entro tre anni di età e per i lavoratori disabili) sono di due ore quando l'orario di lavoro è di un minimo di sei ore; il permesso è di un'ora quando l'orario di lavoro è inferiore a sei ore.

COMMISSIONI, ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

La Divisione ha partecipato ai lavori del Comitato Tecnico dell'Osservatorio Permanente per l'integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap (D.M. 30.06.1997) presso il Ministero della Pubblica Istruzione, dando il proprio contributo al fine di garantire la continuità tra istruzione e lavoro del soggetto disabile.

INIZIATIVE COMUNITARIE

La Divisione ha partecipato in rappresentanza del Governo italiano ai lavori finalizzati alla "Conferenza biennale dei Ministri Europei per gli Affari Familiari" Consiglio d'Europa:

n. 2 riunioni preparatorie, tenutesi una a Cipro e l'altra a Strashburgo.

Dal 1995 l'ISFOL ha avuto l'incarico dal Ministero del Lavoro di Struttura Nazionale di assistenza tecnica per l'iniziativa comunitaria "Occupazione- HORIZON" che ha come scopo specifico di migliorare l'accesso al mercato del lavoro dei portatori di handicap, nell'ambito dei programmi comunitari, da attuarsi nel quinquennio 1994 /1999 secondo la normativa dei Fondi strutturali.

ISFOL

Al riguardo l'ISFOL, oltre a fornire consulenza e assistenza tecnica agli Assessorati per le politiche sociali delle Regioni al fine di facilitare l'inserimento, la formazione professionale e l'aggiornamento dei disabili, fornisce la consulenza ai promotori dei progetti (Enti locali, enti di formazione, parti sociali, aziende private), nonché svolge azioni di monitoraggio qualitativo dei progetti e di coordinamento dei progetti multiregionali.

In proposito l'ISFOL ha curato alcune pubblicazioni sui risultati fin qui realizzati.

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
GENERALE DEL PERSONALE E DEI
SERVIZI DEL TESORO
SERVIZIO CENTRALE DEL PERSONALE

EX RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DEGLI AFFARI
GENERALI DEL PERSONALE DEGLI
STUDI (I.G.A.G.) DIVISIONE IV

ACCESSIBILITÀ E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

L'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche è risultata strettamente collegata allo stato di attuazione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, concernente il miglioramento della *sicurezza* dei lavoratori sul posto di lavoro. Con l'unificazione e la riorganizzazione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, è stato individuato un unico "datore di lavoro" per gli uffici centrali e distinti "datori di lavoro" in ogni Dipartimento Provinciale del Tesoro, avviando così una nuova organizzazione del "sistema di sicurezza", centralizzato dal punto di vista direzionale e decentrato dal punto di vista operativo.

In tale contesto, sviluppando le iniziative già poste in essere in materia di sicurezza, i diversi "datori di lavoro" stanno provvedendo ad organizzare i rispettivi Servizi di Prevenzione e di Protezione e a rielaborare il Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (art. 42 del D.L.vo n. 626/1994). Sempre in tale contesto, si è provveduto altresì a rilevare la situazione vigente, effettuando i primi interventi di adeguamento dell'accessibilità, tenuto conto dei problemi legati alla struttura degli stabili sede di uffici e dei vincoli architettonici gravanti sui medesimi.

In particolare, premesso che sono state incontrate difficoltà operative negli immobili demaniali, in cui gli interventi strutturali risulterebbero essere a carico dell'amministrazione delle Finanze, negli uffici periferici del Ministero, ai fini dell'accessibilità e del superamento delle barriere architettoniche, gli interventi attuati sono stati i seguenti, concernenti:

Maniglioni antipanico	n. 2
Sistemi di chiamata	n. 12
Ascensori	n. 12
Servizi igienici	n. 13
Corrimano	n. 5
Rampe	n. 12
Servoscala	n. 3
Parcheggi	n. 1
Totale Interventi	n. 60

SERVIZIO CENTRALE PER GLI
AFFARI GENERALI E QUALITÀ DELLA
PROCESSI DI ORGANIZZAZIONE
DELL'UFFICIO VI

Per ciò che concerne il palazzo demaniale di Via XX Settembre n. 97, che accoglie approssimativamente più di 3000 impiegati e 700 visitatori al giorno, si è proseguito nelle politiche già intraprese da tempo per facilitare l'accesso ai servizi dei portatori di handicap.

In particolare, per ciò che concerne gli interventi strutturali, non sono state effettuate spese rilevanti, in quanto i massicci interventi già portati a compimento nel quinquennio precedente garantiscono la pressoché totale fruibilità di tutti gli ambienti ai portatori di handicap, compresi i non deambulanti.

Tale politica di attenzione alle problematiche della salute è stata sviluppata nei confronti della generalità degli utenti dell'immobile con la creazione di un presidio sanitario fisso, composto da medici e infermieri che si alternano su turni e con un'autoambulanza attrezzata, a disposizione nelle 24 ore. Ciò è stato possibile anche in quanto già tutti gli interventi a favore dei portatori di handicap risultavano realizzati.

Alla scadenza dei contratti di locazione di immobili centrali o periferici del Ministero, è stato espressamente richiesto alla "proprietà" i lavori necessari per l'eliminazione delle barriere architettoniche; viceversa, i nuovi contratti di locazione risulterebbero essere in regola con la normativa vigente e, in specie, all'atto della stipula contrattuale, sono richieste idonee certificazioni attestanti la conformità degli stabili alle disposizioni in vigore in materia di sicurezza, agibilità dei locali aperti al pubblico e abbattimento delle barriere architettoniche.

Altresì, ai fini della costituzione dei Dipartimenti Provinciali del Tesoro, mediante accorpamento di uffici periferici attualmente dislocati in sedi diverse, è stata prevista la riconsegna alla "proprietà" dei pochi immobili non adatti a uffici pubblici e nei quali è risultato di difficile attuazione l'adeguamento alla normativa di cui alla legge n. 104 del 1992.

Nel processo di riorganizzazione delle strutture del Ministero, sono state definite linee di intervento essenziali per una pianificazione nella sfera dipartimentale di *politiche di primo impatto* a favore di personale portatore di handicap, soprattutto per *l'accesso nei luoghi pubblici*, nell'ambito di edifici ministeriali che costituiscono sedi comuni dei diversi Dipartimenti ministeriali.

In relazione a specifiche evenienze, si è altresì operato con immediatezza per sopperire ad eventuali esigenze, prestando la massima disponibilità per ogni singola necessità.

In particolare:

— ai sensi dell'art. 24 della legge 5.2.1992, n. 104, nell'anno 1999, sono stati eseguiti lavori nella sede in Roma di Via Nerva n. 1, intesi a permettere l'accesso a personale e visitatori disabili, consistenti nell'abbattimento della controporta di ingresso e nell'applicazione di pedane antisdrucchiolo con corrimano, per un costo di Lire 5.850.000 più I.V.A. dovuta

— ai sensi dell'art. 23 della legge 5.2.1992, n. 104, è stato chiesto e ottenuto dal Comune di Roma che, nelle immediate adiacenze dell'accesso veicolare della stessa sede in Roma di Via Nerva n. 1, venisse sostituita la limitazione del parcheggio con la riserva di un posto per lo stazionamento di auto destinate a disabili, senza diretti oneri finanziari

— a sensi del Decreto del Ministero degli Interni 10.03.1998, è stato elaborato il piano di emergenza e di evacuazione per la sede in Roma di Via Boncompagni n. 30, con esplicito riferimento alla possibile presenza di personale e visitatori disabili.

Infine, gli interventi attuati per garantire l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche, nei locali delle sedi dipartimentali, hanno determinato, nell'anno 1998, oneri per Lire 5.700.000 e, nel 1999, oneri per Lire 5.880.000, a cui si è fatto fronte con le risorse iscritte nel capitolo 6332 "manutenzione impianti".

SERVIZIO CENTRALE PER GLI
AFFARI GENERALI E LA QUALITÀ
DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE
UFFICIO VII

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE
SERVIZIO DIPARTIMENTALE PER GLI
AFFARI GENERALI, IL PERSONALE
E LA QUALITÀ DEI PROCESSI
E DELL'ORGANIZZAZIONE

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
GENERALE DEL PERSONALE
E DEI SERVIZI DEL TESORO
SERVIZIO CENTRALE DEL PERSONALE

INTEGRAZIONE LAVORATIVA

In merito all'applicazione degli artt. 17, 19 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, correlati alla legge 2.4.1968, n. 482, sono stati forniti i seguenti dati:

EX DIREZIONE GENERALE DEGLI
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
DIVISIONE V E VII

Tipologia	N. Normativa di riferimento
Persone con handicap che hanno svolto un tirocinio di lavoro	0 Art. 17 della legge 5.2.1992, n. 104

Tipologia	N. Normativa di riferimento
Persone con handicap assunti nei ruoli del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, aventi diritto al collocamento obbligatorio	0 Art. 19 della legge 5.2.1992, n. 104 legge 2.4.1968, n. 482

Tipologia	N. Normativa di riferimento
Persone con handicap che hanno partecipato a prove d'esame in concorsi pubblici o per l'abilitazione alle professioni	2 Art. 20 della legge 5.2.1992, n. 104

DIVISIONE V-EX RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale degli
Affari Generali e del Personale
E DEGLI STUDI (G.A.G.)

Tipologia ¹	Percentuale
Aliquota d'obbligo per la determinazione del numero di posti da riservare a persone con handicap, ai sensi della legge 2.4.1968, n. 482	15% dell'organico dell'ex carriera esecutiva 40% dell'organico dell'ex carriera ausiliaria

In merito al collocamento obbligatorio, alle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, è stato precisato:

— ogni anno e con una percentuale del 15%, vengono individuati i *posti da riservare* ai portatori di handicap, calcolati nell'ambito delle riserve da destinare alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni e integrazioni:

— ai sensi dell'art. 39, primo comma della legge 27.12.1997, n. 449, l'Amministrazione è tenuta alla presentazione della *programmazione triennale del fabbisogno di personale*, comprensivo di quello di cui alla menzionata legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni e integrazioni.

In specie, in merito all'applicazione della legge 5.2.1992, n. 104:

Tipologia ¹	N. Normativa di riferimento
Persone con handicap assunti nei ruoli del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, aventi diritto al collocamento obbligatorio	0 Art. 19 della legge 5.2.1992, n. 104

¹ La legge di riforma in materia di assunzioni obbligatorie, n. 68 del 12 marzo 1999, è entrata in vigore trecento giorni dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (18 gennaio 2000).

² Nell'anno 1998, l'Amministrazione ha assunto n. 3 vittime del terrorismo di cui alla legge n. 446/80 e n. 7 appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 482/68, mentre durante l'anno 1999 sono stati assunti n. 2 centralisti telefonici non vedenti di cui alla legge n. 113/85.

In merito all'applicazione dell'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono stati comunicati i seguenti dati:

Tipologia	N.	Normativa di riferimento
Persone dipendenti con handicap che hanno usufruito del beneficio di precedenza nell'assegnazione di sede	0	Art. 21 della legge 5.2.1992, n. 104

DIVISIONE V DELLA EX DIREZIONE
GENERALE AFFARI GENERALI
E DEL PERSONALE
DIREZIONE CENTRALE DEGLI UFFICI
LOCALI E DEI SERVIZI DEL TESORO
EX DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIO-
NI DI GUERRA E DEI SERVIZI VARI

- Dipendenti dell'ex Direzione Generale dei Servizi Periferici del Ministero del Tesoro:

Tipologia	N.	Normativa di riferimento
Persone con handicap che hanno usufruito di agevolazioni	124	Art. 33 della legge 5.2.1992, n. 104

EX DIREZIONE GENERALE
DEI SERVIZI PERIFERICI
DIVISIONE IX

- Dipendenti dell'ex ruolo centrale del Ministero del Tesoro:

Tipologia	N.	Normativa di riferimento
Genitori di minore inferiore a tre anni, portatore di handicap, aventi diritto a astensione facoltativa	0	Art. 33, 1° comma legge 5.2.1992, n. 104
Genitori di minore inferiore a tre anni, portatore di handicap aventi diritto a permessi giornalieri	0	Art. 33, 2° comma legge 5.2.1992, n. 104
Genitori di minore con handicap in situazione di gravità o soggetti che assistono persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il 3° grado, convivente, aventi diritto a permessi mensili	15	Art. 33, 3° comma legge 5.2.1992, n. 104
Persone con handicap, maggiorenni, in situazione di gravità, aventi diritto a permessi giornalieri e mensili	8	Art. 33, 6° comma legge 5.2.1992, n. 104

EX DIREZIONE DEGLI AFFARI
GENERALI E DEL PERSONALE
DIVISIONE VI

- Dipendenti del ruolo speciale delle C.M.V.:

Tipologia	N.	Normativa di riferimento
Persone con handicap che hanno usufruito di agevolazioni	12	Art. 33 della legge 5.2.1992, n. 104

DIREZIONE CENTRALE DEGLI UFFICI
LOCALI E DEI SERVIZI DEL TESORO

In sintesi, in merito alle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 5.2.1992, n. 104, sono stati acquisiti i seguenti dati:

Tipologia	N. Dipendenti	N. Giornate	Normativa di riferimento
Genitori di minore con handicap in situazione di gravità o soggetti che assistono persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il 3° grado, convivente, aventi diritto a permessi mensili	139	4309	Art. 33, 3° comma legge 5.2.1992, n. 104
Persone con handicap, maggiorenni, in situazione di gravità, aventi diritto a permessi giornalieri e mensili	66	2046	Art. 33, 6° comma legge 5.2.1992, n. 104

EX RAGIONERIA GENERALE
DELL'ERARIO
ISPEZIONE GENERALE DEGLI AFFARI
GENERALI E DEL PERSONALE
E DEGLI STUDI
DIVISIONE IV

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE
SERVIZIO DIPARTIMENTALE PER GLI
AFFARI GENERALI, IL PERSONALE
E LA QUALITÀ DEI PROCESSI E
DELL'ORGANIZZAZIONE

Con riferimento all'ex ruolo del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, sono stati comunicati i seguenti dati:

Giorni complessivi di permesso retribuito	N.	Note
104	4	Dipendenti di ruolo
33	1	Dipendente di altra amministrazione in posizione di comando
52	2	Dipendenti di ruolo in posizione di comando presso altre amministrazioni

MINISTERO DELL' AMBIENTE**INTEGRAZIONE LAVORATIVA**

SERVIZIO AGG. PERSONALE

Si informa che:

- questo Ministero non ha assunto disabili fisici e psichici ai sensi dell'art. 19 della legge 104/92, con riferimento alla legge 482/68
- con l'allegato 1 si comunica l'aliquota d'obbligo dell'integrazione lavorativa
- non sono stati banditi concorsi pubblici
- non sono stati attivati "tirocini di lavoro"
- i dipendenti che hanno usufruito delle agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33 della legge 104/92 sono stati, nel corso dell'anno in esame, n.4.

ACCESSIBILITÀ E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE

Si fa presente che la proprietà immobiliare dello stabile ministeriale (I.N.P.D.A.P.), a seguito delle carenze rilevate in questo campo dal Servizio Previsioni e Prevenzioni, ha programmato per l'anno in corso l'attuazione degli interventi atti ad eliminare le barriere architettoniche presenti.